

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2630

DEL 08.09.2010

Oggetto: **L.R. 09/0813/2002, n. 13 - Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001-2002. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Artizzu Carlo (prot. n. 5669 del 23/04/2008).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** la L.R. 09/08/2002, n. 13 avente ad oggetto interventi per i danni provocati dalla siccità 2001-2002;
- PREMESSO** che il 03/12/2002 la ditta Artizzu Carlo ha presentato domanda di accesso agli indennizzi in oggetto;
- PREMESSO** che con nota del 09/08/2004, il Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Cagliari ha invitato la Ditta a produrre la documentazione comprovante l'iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole della C.C.I.A.A., pena l'archiviazione della domanda;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2630

DEL 08.09.2010

- PREMESSO** che in data 21/09/2004 la Ditta ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale non si evince l'iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese Agricole;
- PREMESSO** che il 25/03/2008 alla Ditta è stato notificato il provvedimento definitivo di rigetto della domanda di indennizzo per non aver la Ditta dimostrato l'iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole della C.C.I.A.A.;
- VISTO** il ricorso gerarchico presentato il 23/04/2008, nel quale la Ditta adduce che ai fini dell'accesso ai suddetti indennizzi non è necessaria l'iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole;
- VISTO** l'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/21 del 07/02/2003, recante norme di attuazione della citata legge in materia di interventi per i danni provocati dalla siccità 2001-2002;
- VISTO** in particolare l'art. 2 del suddetto allegato, ai sensi del quali possono beneficiare degli indennizzi *“anche i titolari di imprese agricole che abbiano la qualifica di piccole aziende, purché iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio”*;
- PRESO ATTO** che la Ditta non possiede il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole della C.C.I.A.A.;
- VISTO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 921 del 03/02/2010.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Artizzu Carlo (prot. n° 5669 del 23/04/2008);

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2630

DEL 08.09.2010

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato